

Prot. n. 122/C/2018

Preg.mi Sigg.
Titolari e/o Legali Rappresentanti
delle Imprese associate
LORO SEDI

Ragusa, 17 Aprile 2018

Oggetto: **Iperammortamento e perizia giurata: i chiarimenti dell'AdE nella R.M. 27/E/2018**

La produzione tardiva della documentazione necessaria per attestare che il bene possiede i requisiti richiesti per fruire dell'iperammortamento non impedisce di accedere all'agevolazione, ma ne determina lo slittamento.

Questi i chiarimenti forniti dalla **Risoluzione 27/E del 9 aprile 2018** dall'Agenzia delle Entrate in relazione ai termini per l'acquisizione della perizia giurata attestante i requisiti tecnici necessari per accedere all'*iperammortamento*.

Si ricorda che la legge n.205/2017 (legge di Bilancio 2018) ha prorogato per il 2018, il c.d. *iperammortamento*, ovvero l'agevolazione fiscale spettante ai titolari di reddito di impresa per gli investimenti in chiave "Industria 4.0".

Tale beneficio, per l'acquisto dei beni materiali digitali individuati dall'Allegato A della legge n.232/2016 (Bilancio 2017), prevede una percentuale d'ammortamento pari al 250%che in sostanza consente, per questi beni, una maggiorazione del 150% del coefficiente d'ammortamento.

Allo stesso modo è stato prorogato anche l'ammortamento al 140%previsto per specifici beni immateriali strumentali, compresi nell'Allegato B della legge di Bilancio 2017, acquistati dagli stessi beneficiari del cosiddetto *iperammortamento*.

Va precisato che per fruire dell'*iperammortamento* per i beni digitali (sia materiali che immateriali) l'impresa deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante attestante che il bene possiede le caratteristiche tecniche idonee per includerlo negli elenchi di cui all'Allegato A o B della legge di Bilancio 2017 e che lo stesso è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione e alla rete di fornitura.

Per i beni digitali di costo unitario superiore a 500.000 euro tale attestazione deve essere sostituita da una perizia tecnica giurata, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale, iscritti nei rispettivi albi professionali, o da un Ente di certificazione accreditato.

Come è già stato chiarito dalla Circolare 4/E/2017 questi documenti, devono essere acquisiti dall'impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

In quest'ultimo caso, l'agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell'interconnessione. L'esigenza di chiarimento, a cui risponde la Risoluzione in commento, riguarda le conseguenze dell'acquisizione della perizia in un periodo di imposta successivo a quello in cui avviene l'interconnessione.

A tal riguardo l'Agenzia chiarisce che poiché la disciplina vigente non prevede un termine a pena di decadenza per la presentazione della documentazione, la fruizione dell'agevolazione inizia dal periodo di imposta in cui i documenti vengono acquisiti, anche se tale acquisizione avviene in un periodo di imposta successivo a quello di "interconnessione".

In altri termini, l'assolvimento dell'onere documentale in un periodo di imposta successivo all'interconnessione non è di ostacolo alla spettanza dell'agevolazione, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio.

Cordialità

ANCE RAGUSA
Il V.C.E. PRESIDENTE
(Geom. Giovanni Bonomati)